

## LA S.R.L. A CAPITALE RIBASSATO

GABRIELE RACUGNO  
*Professore ordinario f.r.*  
*nell'Università di Cagliari*

SOMMARIO. 1. Generalità. – 2. Il capitale sociale. – 3. La c.d. riserva “a formazione accelerata”. – 4. I finanziamenti dei soci.

1. – Attualmente, l'art. 2463, che disciplina la costituzione della s.r.l., prevedendo al primo comma, n. 4, l'ammontare del capitale sottoscritto non inferiore a diecimila euro, stabilisce, al quarto comma, che il capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno ad un euro<sup>1</sup>, introducendo così quella che, condividendo il suggerimento di Spolidoro<sup>2</sup>, può essere denominata *s.r.l. a capitale ribassato*, la quale può essere costituita senza alcun limite, da persone fisiche e giuridiche<sup>3</sup>, sia con

---

<sup>1</sup> “Si è diffusa in Europa la convinzione che le regole relative al capitale, e soprattutto quelle che attengono alla fissazione di un minimo legale di capitale, mortifichino le energie imprenditoriali delle persone fisiche, soprattutto se giovani, e che racimolare diecimila euro di capitale da investire in un'impresa sia così difficile da imporre un correttivo”: M.S. SPOLIDORO, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ribassato*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 143). Sul convincimento che “il capitale strategicamente più rilevante” sono le idee, cfr. le osservazioni critiche di G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale destinato”*, in *Riv. soc.*, 2010, 1238, che sottolinea come l'attacco al capitale sociale sia frutto della “supina americanizzazione del diritto societario europeo”.

<sup>2</sup> M.S. SPOLIDORO, *op. cit.*, 145, che sottolinea, procedendo a un confronto con la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s., ex art. 2463-bis), come i vantaggi di quest'ultima rispetto alla s.r.l. a capitale ridotto sono sostanzialmente rappresentati dall'esonerazione dalle spese e dagli oneri notarili, con l'“aggravante” che la s.r.l.s. deve necessariamente adottare l'atto costitutivo standard tipizzato secondo i decreti ministeriali. Fra i numerosi scritti in materia, v. in Liber Amicorum *Pietro Abbadessa*, Torino, 2014, G. FERRI jr., E. MACRÌ, G. PRESTI, M. RESCIGNO, G.A. RESCIO.

<sup>3</sup> Senza che non vi sia l'obbligo di inserire alcuna particolare indicazione nella denominazione sociale. Originariamente la s.r.l. a capitale ribassato, denominata dal legislatore s.r.l. a capitale ridotto, in quanto destinata a favorire la imprenditoria giovanile, prevedeva che potesse essere costituita unicamente da persone, con un limite massimo di 35 anni per poter assumere la qualità di socio (d.l. n. 89/2012, convertito con legge n. 134/2012, che introduceva la c.d. s.r.l. a capitale ridotto, poi espunta dall'ordinamento del d.l. n. 76/2013, convertito con l. n. 99/2013, che ha introdotto nell'art. 2463, il quarto comma di cui si è detto). Per un articolato esame del 4° e del 5° comma dell'art. 2463, collocati “nel terreno del sistema societario

contratto che con atto unilaterale, e può aumentare il proprio capitale senza alcuna restrizione. L'atto costitutivo, secondo la regola generale della s.r.l., deve essere redatta per atto pubblico,

Il quarto comma dell'art. 2463 è stato aggiunto dall'art. 9, comma 15-ter, d.l. 28.6.2013, n. 76, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione (l. 9.8.2013), con decorrenza dal 28.3.2013.

2. – Il richiamato 4° comma dell'art. 2463 prevede che i conferimenti devono farsi unicamente in denaro, devono essere versati per intero, da eseguirsi, come previsto dalle norme generali sulla s.r.l. nelle mani degli amministratori, e ne deve essere data evidenza nell'atto costitutivo della dichiarazione degli amministratori di aver ricevuto la somma. Non è quindi ammesso il versamento parziale del 25% del capitale in danaro, con l'ovvia esclusione della possibilità di conferimento in natura o di crediti<sup>4</sup>.

Trova quindi applicazione il secondo comma dell'art. 2468, per cui, se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ma con possibilità di assegnazione non proporzionale.

Nonostante le variegata opinioni emerse circa l'ambito temporale in cui possa trovare applicazione la regola del capitale sociale inferiore a euro diecimila, pare preferibile una lettura della legge che ne estenda l'applicazione oltre la fase di costituzione della società, considerando la s.r.l. con capitale pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, piuttosto che un tipo sociale autonomo, rappresenta una variante o sottotipo della s.r.l. "ordinaria", con la conseguenza che il passaggio dal tipo al sottotipo e viceversa costituisce una semplice modificazione statutaria e non già una trasformazione.

Di qui la possibilità di ridurre il capitale originario di euro diecimila ad "un euro" o a importo comunque inferiore a diecimila. Parimenti va riconosciuta la legittimità di dare vita ad una s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro per effetto di trasformazione, fusione o scissione.

Pertanto sussiste la possibilità che il capitale della s.r.l. possa essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari ad almeno un euro,

---

comune", cfr. E. LOFFREDO, Sub art. 2463 c.c., in *Codice civile commentato*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2013, e nel medesimo *Codice civile commentato*, C. CINCOTTI, Sub art. 2463-bis (*società a responsabilità limitata semplificata*).

<sup>4</sup> Esclusione che verosimilmente trova la sua *ratio* in un'ottica di semplificazione delle formalità in sede di costituzione, che, peraltro, come più volte sottolineato, non vieta alla società di ricevere apporti in natura o crediti iscrivibili all'attivo di bilancio il cui valore non sia imputato a capitale, né di acquistare dai soci beni o crediti nel biennio dopo la costituzione, oppure, antecedentemente, nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2465.

non soltanto in fase di costituzione, ma per effetto di riduzione volontaria<sup>5</sup> (ancorché sia dubbia la possibilità che possa in conseguenza della riduzione procedersi al rimborso ai soci) o per perdite, come pure in conseguenza di operazioni straordinarie.

Per quanto concerne il capitale sociale nelle s.r.l. l'evoluzione normativa ha così determinato la possibilità di passaggio dalla s.r.l. ordinaria (tipo) ad una sotto-tipo, come pure da un sotto-tipo ad un altro sotto-tipo, come si vedrà in sede di esame della s.r.l. semplificata. Attraverso l'adozione delle opportune modificazioni statutarie i passaggi sono possibili sia dal modello "tipo" ai vari sotto-tipi, come pure, in senso inverso, nel rispetto naturalmente delle regole proprie del modello di destinazione: quindi, nel passaggio alla s.r.l. a capitale ribassato, la necessità che tutti i conferimenti risultino effettuati in denaro, salvo differenti apporti a patrimonio, sia in natura, come pure d'opera o di servizio. Passaggi che esulano dalla trasformazione, con conseguente inapplicabilità del recesso previsto dall'art. 2473 per cambiamenti del tipo di società.

Con il raggiungimento del capitale sociale a diecimila euro la società potrà ricevere conferimenti in natura o di servizi, e poter fruire della disciplina del versamento parziale dei conferimenti in danaro.

3. – Il quinto comma dell'art. 2463 prevede l'accantonamento di una parte degli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, di una somma almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro: la società con un capitale sotto la soglia ordinaria minima viene così assoggettata ad una regola di capitalizzazione necessaria successiva alla costituzione.

Il collegamento tra il quinto comma e il precedente, che ha introdotto il sotto-tipo della società con capitale inferiore ad euro diecimila, è evidente: a fronte dell'ingresso nel mercato di una s.r.l. sottocapitalizzata, viene sancita la necessità di assicurarne la patrimonializzazione dei mezzi propri secondo l'entità del modello tipo, provocando in tal modo quella funzione di tutela dei creditori sociali che pur sempre il capitale sociale assolve.

Passando ora all'analisi del confronto tra la quota di accantonamento di utili prevista per la costituzione della riserva legale, quantificata dall'art.

---

<sup>5</sup> Soluzione questa non condivisa in sede notarile, in quanto sarebbe in contrasto con la funzione tipo delle società a capitale ridotto di "favorire l'avvio di un'impresa e non di consentire ai soci di una società in attività – e non in perdita – di decapitalizzarla, restituendo ai soci parte del capitale sociale: G. LAURINI, *La società a responsabilità limitata. Post-riforma*, Cedam. Trento, 2014, 235; conforme, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, 2015, 556.

2430 nella ventesima parte dell'utile annuale, pari cioè al cinque per cento, e l'accantonamento previsto dal quinto comma dell'art. 2463, determinato nel quinto degli stessi, cioè del venti per cento, pare preferibile l'applicabilità, seppure in tempi successivi, della coesistenza delle due prescrizioni, stante il richiamo, avente portata generale, dell'art. 2478-bis alle disposizioni di cui alla sezione IX del libro V del codice civile, dove è ricompreso l'art. 2430, che disciplina appunto la riserva legale. Dalla stessa lettura del quinto comma dell'art. 2463 si desume agevolmente che la sostituzione delle riserva legale ex art. 2430 con la riserva in questione (c.d. riserva "a formazione accelerata") è limitata, poiché opera "fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro", riprendendo poi vigore la disciplina della riserva legale ex art. 2430 se ed in quanto il relativo limite (1/5 del capitale sociale) non sia già stato raggiunto<sup>6</sup>.

Può a questo punto dedursi che, ferma l'unicità della riserva, la costituzione della stessa, nelle s.r.l. di cui al quarto comma dell'art. 2463, debba essere effettuata per somma maggiore di quella prevista dall'art. 2430, senza necessità che l'entità prevista da questa norma trovi applicazione. E' infatti da escludere che la riserva ex art. 2463 si aggiunga a quella ex art. 2430, poiché, come emerge dalla stessa lettera della legge, ha la sua stessa natura e la sua stessa funzione.

Una volta che il patrimonio netto (capitale sociale + riserva) abbia raggiunto l'ammontare di diecimila euro non troverà più applicazione la disciplina della riserva accelerata, ma l'art. 2430 soltanto nell'ipotesi in cui la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale<sup>7</sup>.

La riserva ex art. 2463, comma 5, conclude la norma, può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite, e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione, restando dunque vincolata esclusivamente alle operazioni di accrescimento e di salvaguardia del capitale.

Deve ritenersi che la riserva in parola possa essere utilizzata per aumenti gratuiti del capitale sociale fino a 10.000 euro, considerato che tale riserva è finalizzata appunto a compensare la mancanza di capitale minimo.

4. – La sottocapitalizzazione della s.r.l. in esame presuppone che l'attività imprenditoriale sia portata avanti ricorrendo al capitale di debito, costituito, innanzitutto, dalle dilazioni dei tempi di pagamento concesse dai fornitori, e, quindi, dai mutui e dai prestiti bancari, ed innanzitutto dei

---

<sup>6</sup> Cfr. L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. soc.*, 2014, 200.

<sup>7</sup> La parte eccedente l'accantonamento obbligatorio ex art. 2430 costituisce una riserva disponibile e distribuibile.

finanziamenti dei soci, anche mediante apporti rappresentati da beni in natura o servizi.

I finanziamenti dei soci, sostitutivi dal capitale proprio, sono soggetti all'art. 2467, che ne prevede la postergazione<sup>8</sup> del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori se i finanziamenti siano stati effettuati in presenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto<sup>9</sup> oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. L'attenzione va al patrimonio netto, senza che assuma rilievo di per sé l'entità del capitale sociale, sicuramente di per sé insufficiente in una società a capitale ribassato a far fronte all'indebitamento, con conseguente superamento del primo nei presupposti per l'applicazione del criterio della postergazione, che, per converso, necessita un esame della situazione finanziaria della società al momento del finanziamento del socio.

E qui entra in gioco l'analisi della sussistenza della continuità aziendale, cioè la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi<sup>10</sup>, che comporta la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare<sup>11</sup>.

-----

#### **Abstract**

#### **LIMITED LIABILITY COMPANY AT LOWERED CAPITAL**

Nel terreno del sistema societario comune, a partire dal 2013, è presente la s.r.l. che può essere costituita anche con un capitale inferiore al minimo legale di € 10.000, purchè pari ad almeno € 1, nel pur discusso presupposto che "il capitale strategicamente rilevante" sono le idee.

La società può essere costituita sia da persone fisiche che giuridiche, con contratto o con atto unilaterale. I conferimenti devono farsi per intero ed in danaro, ed è previsto un maggior accantonamento di utili per la riserva legale.

È discusso se le società già dotate di capitale minimo di €10.000, possano successivamente ridurlo al di sotto di tale soglia.

\*\*\*

*In the area of the common corporate system, starting from 2013, there is the limited company "s.r.l." which can also be set up with a capital lower than the legal minimum of € 10,000, as long as it is at least € 1, on the discussed assumption that "the relevant strategic capital" is ideas.*

---

<sup>8</sup> Con coeva menzione nella nota integrativa (art. 2427, comma 1, n. 19-bis).

<sup>9</sup> Che può certamente superare la soglia che tipizza il capitale della s.r.l. a capitale ribassato.

<sup>10</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

<sup>11</sup> Cfr. art. 13, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

*The company can be set up by both persons and legal entities, by contract or by unilateral deed. Share capital contributions must be made in full and in cash, and a greater allocation of profits is envisaged for the legal reserve.*

*It is debated whether companies that already have a minimum capital of € 10,000, can subsequently reduce it below this threshold.*

-----